

**Manuale degli adempimenti burocratico  
amministrativi finalizzati alla creazione  
d'impresa nel settore turistico**

# Indice

## Parte I

### Identificazione delle tipologie di imprese turistiche in Italia e in Sicilia

- 1.1 Le imprese turistiche nella legge quadro n.135/2001.....pag. 4
- 1.2 Tipologie di imprese turistiche in Sicilia .....pag. 5
- 1.3 Classificazione delle strutture ricettive in Sicilia..... pag. 7
- 1.4 Normativa di riferimento delle strutture ricettive in Sicilia .....pag. 8

## Parte II

### Adempimenti burocratico amministrativi

- 2.1 I procedimenti amministrativi previsti nella legge n.135/2001.....pag. 16
- 2.2 Autorità competente al rilascio licenze per attività ricettive.....pag. 17
- 2.3 Iscrizione nel Registro delle Imprese.....pag. 17
- 2.4 Schema dei procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta alle attività turistico - ricettive e attività turistiche nella Regione Sicilia .....pag. 18

## **Parte I**

# **Identificazione delle tipologie di imprese turistiche in Italia e in Sicilia**

## 1.1 Le imprese turistiche nella legge quadro n.135/2001

In accordo alla nuova legge quadro n.135/2001 sono imprese turistiche “*quelle che esercitano attività economiche , organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica*”.

L’art.2 comma 4 lett. b) della presente legge rimanda l’individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale al decreto del Presidente del Consiglio in cui sono definiti i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico e quindi, al decreto 13 settembre 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.225 del 25 settembre 2002 che ha recepito la conferenza Stato regioni del 14 febbraio 2002. In tale decreto è previsto che il carattere turistico viene conferito all’impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.

Sono attività turistiche:

- 1) ***Attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari*** (alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze - multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali).
- 2) ***Attività*** (prevalentemente per i non residenti), ***finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica*** ( es. i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto).
- 3) ***Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari***, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività.
- 4) ***Le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico***, attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e ***le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico***.
- 5) ***Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo***, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente ***attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing***.
- 6) ***Imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti*** (escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio).
- 7) ***Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi***
- 8) ***Attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell’applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del Territorio; le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, imprese di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, imprese di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, imprese turistico – escursionistico*** (aree, sentieri e percorsi naturalistici), nonché ***gli esercizi di somministrazione*** di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ***facenti parte dei sistemi turistici***

*locali* e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono altresì *imprese turistiche di montagna* anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

9) *Altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.*

10) Sono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica (**turismo equestre, pescaturismo, ittiturismo, turismo escursionistico, turismo eno-gastronomico, diving, turismo giovanile, turismo sociale**).

## **1.2 Tipologie di imprese turistiche in Sicilia**

L'art. 42 della legge Regione siciliana 26 marzo 2002, n.2 "*Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2002*" stabilisce il recepimento delle disposizioni contenute nell'art.7 comma 4, e dell'art.9 della legge 29 marzo 2001 n.135 in materia di turismo. Con il decreto Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 giugno 2002 sono state individuate le tipologie di imprese turistiche anche in Sicilia.

**Regione siciliana Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti**  
**Decreto 6 giugno 2002 "Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" G. U. R. S. n. 34 del 26 luglio 2002, parte I**

### **L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

Considerato che il IV comma dell'art. 7 della legge n. 135/2001 prevede espressamente, che, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalle norme vigenti per il settore industriale;

Considerato che l'art. 9 della stessa legge n. 135/2001 ha previsto che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e ubicato l'esercizio e che il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni autorizzati, nonché all'esercizio delle altre attività indicate nella stessa normativa;

Considerato che, con l'art. 42 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo;

Considerato, altresì, che la predetta normativa ha previsto l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche per le quali si applicano le disposizioni

**DECRETA:**

**Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono individuate le seguenti tipologie di imprese turistiche con riferimento alle attività svolte:

- a) **attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva**, con annessi i servizi turistici ed attività complementari (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico - residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale);
- c) **attività finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica** tra le quali anche quelle che gestiscono parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche;
- c) **attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e con il turismo nautico**, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia ed altre forme di benessere della persona nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico);
- d) **attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo**, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing;
- e) **attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali** ivi compreso il termalismo e le specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono comprese quelle di indirizzo sportivo ricreativo ad alta valenza turistica quali ad esempio campi da golf e turistico escursionistico quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici;
- f) **attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande** con particolare riferimento alla **eno-gastronomia tipica siciliana**;
- g) **attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio** ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale.

## Art. 2

Alle imprese turistiche rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese le agevolazioni di cui al IV comma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recepito con l'art. 42 della legge regionale n.2/2002.

## Art. 3

In virtù del recepimento di cui al cennato art. 42 della legge regionale n. 2/2002, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, dell'art. 11 della legge regionale n. 38/96, dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, nonché dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e ubicato l'esercizio. **Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 27/96, il provvedimento di classificazione da parte dell'A.A.P.I.T. competente per territorio è condizione per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del sindaco nel cui territorio e ubicato l'esercizio.**

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  
Palermo, 6 giugno 2002.

### **1.3 Classificazione delle strutture ricettive in Sicilia<sup>1</sup>**

La classificazione è l'attribuzione di una tipologia o di una categoria alle strutture ricettive. La legge regionale n.27/96 ha modificato il periodo di validità della classifica (5 anni) equiparandolo a quello previsto dalla l.r. n.14/82 relative alle strutture ricettive all'aperto. I titolari di licenza, entro giugno dell'anno in cui scade il quinquennio, hanno l'obbligo di presentare all'A.a.p.i.t. la richiesta di classificazione. L'azienda entro novanta giorni, dovrà adottare, il provvedimento di classificazione che, entro 5 giorni dalla data di adozione, dovrà essere esposto all'Albo provinciale per 15 giorni, e dovrà essere notificato agli interessati. **La classificazione è obbligatoria ed è condizione essenziale per il rilascio e per il rinnovo della licenza.**

Per le **strutture ricettive**:

- . Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- . Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- . Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 maggio 2002.

Per l'**agriturismo**:

- . Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- . Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- . Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 29 novembre 2001;
- . Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 11 luglio 2002;
- . Circolare 239 / 97.

Per il **Bed and breakfast**:

- . Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
- . Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;
- . Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
- . Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001;
- . Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77.

Per il **turismo rurale**:

- . Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
- . Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

---

<sup>1</sup> Fonte.: "La normativa turistica in Sicilia" – Aapit di Palermo.

## 1.4 Normativa di riferimento delle strutture ricettive in Sicilia<sup>2</sup>

<b>Alberghi (strutture alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 3;</li> <li>• Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>“<i>esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile</i>” (l. r. 27/96 che ha recepito 217/83). Gli alberghi annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi richiesti per le 3 stelle o superiore devono avere: gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne o esterne, locali con varie terapie (con servizi e impianti), idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.</p>

<b>Motels (strutture alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 4;</li> <li>• Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>“<i>Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza dei motoveicoli o delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento</i>”. I motels, oltre alle dotazioni e ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggio per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere maggiorato del 10%;</li> <li>b) attrezzatura di assistenza meccanica;</li> <li>c) rifornimento carburante.</li> </ol>

<sup>2</sup> Fonte.: “La normativa turistica in Sicilia” – Aapit di Palermo.

<b>Villaggi – albergo (strutture alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 5;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>Alberghi che, in un'unica area, forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili. I villaggi-albergo oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, devono, a seconda della classifica attribuita, essere in possesso di:</p> <p>a) un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;</p> <p>b) viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.</p> <p>Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:</p> <p>a) servizi igienici;</p> <p>b) bar;</p> <p>c) spogliatoi (facoltativi);</p> <p>d) magazzino per il deposito delle attrezzature.</p>

<b>Residenze turistico – alberghiere (strutture alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 6;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>Le residenze turistico - alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.</p>

<b>Campeggi (strutture extra – alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 7.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	Esercizi ricettivi aperti al pubblico. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

<b>Villaggi turistici (strutture extra – alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 8;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana – D. A. regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	La Regione Sicilia con la l. r. n. 27/96 ha disciplinato l'attività dei villaggi turistici in accordo alla legge n. 217/83. I parametri di classifica sono determinati dalla l. r. 13 marzo 1982, n. 14.

<b>Alloggi Agriturismo (strutture extra – alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, art. 3, comma 9;</li> <li>• Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;</li> <li>• Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 87;</li> <li>• Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;</li> <li>• Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 29 novembre 2001;</li> <li>• Regione siciliana - Decreto assessorato regionale al turismo 11 luglio 2001;</li> <li>• Circolare 23 luglio 1997, n. 239.</li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>L'agriturismo ( l. 5 dicembre 1985, n. 730) agevola la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali consentendo l'integrazione del reddito con la ricettività turistica. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli previsti nell'art. 2135 del c. c. Le attività per l'agriturismo: dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande (prevalentemente prodotti propri, compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico); ricettività e somministrazioni; organizzare attività ricreative o culturale. Gli imprenditori agricoli possono utilizzare i locali della propria abitazione o edifici esistenti nel fondo (non più necessari alla conduzione dello stesso). Restauri degli edifici presenti nei territori rurali devono essere operati nel rispetto delle tipologie architettoniche e dell'ambiente nel quale si trovano.</p>

<b>Affittacamere (strutture extra – alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Legge 16 giugno 1939, n. 1111 modificata con D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 “Disciplina degli affittacamere”;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 10;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	Ogni struttura dovrà essere gestita dal titolare di licenza poiché non è prevista la rappresentanza, Il Decreto Assessorato 11 settembre 1997 ha stabilito che le camere possono essere affittate anche giornalmente. Le licenze per gli esercizi di affittacamere sono rilasciate dal sindaco.

<b>Case ed appartamenti per le vacanze (strutture extra – alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 11;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. La ricettività privata è regolamentata dalla legge n.431/98, quella pubblica è disciplinata dalla l. r. n. 27/96. Le case e gli appartamenti per le vacanze di cui al comma 11 dell'art. 3 della l. r. n. 27/96 rientrano nelle tipologie ricettive pubbliche. Il titolare di licenza può gestire più case o appartamenti per vacanze.

<b>Case per ferie (strutture extra – alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 12;</i></li> <li>• <i>Legge 21 marzo 1958, n. 326;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;</i></li> <li>• <i>Legge 21 marzo 1958, n. 326.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari</p>

<b>Pensionati universitari e studenteschi (strutture extra – alberghiere)</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Legge 21 marzo 1958, n. 326 “Discipline complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale”;</i></li> <li>• <i>Regolamento attuazione legge n. 326;</i></li> <li>• <i>Legge 21 marzo 1958, n. 326.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>I pensionati universitari e studenteschi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.</p>

<b>Ostelli per la gioventù</b> (strutture extra – alberghiere)	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Legge 21 marzo 1958, n. 326;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 13;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>Gli ostelli per la gioventù sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, il titolare può nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del sindaco, da concedersi su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico. La licenza viene rilasciata dal sindaco del comune in cui si trova la struttura.</p>

<b>Rifugi alpini o montani</b> (strutture extra – alberghiere)	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 14;</i></li> <li>• <i>D.P.R. 4 agosto 1958, n. 918;</i></li> <li>• <i>Circolare 25 novembre 1955, n. 08680;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.</p>

<b>Bed and breakfast</b> (strutture extra – alberghiere)	
<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;</i></li> <li>• <i>Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001.</i></li> </ul>
<b>Definizione e caratteristiche</b>	<p>Ricettività in abitazione con un massimo di tre camere (non più di quattro posti letto per camera).</p>

## **Parte II**

### **Adempimenti burocratico amministrativi**

## 2.1 I procedimenti amministrativi previsti nella legge quadro n.135/2001

L'art.9 comma 6 della legge quadro n.135/2001 “*Riforma della legislazione nazionale del turismo*” stabilisce che “*i procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di **speditezza, unicità, semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici** (legge 59/97, D.P.R. 440/2000) e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli*”. È inoltre estesa alle imprese turistiche la disciplina prevista dagli articoli 23 (conferimento di funzioni ai Comuni), 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi – sportello unico), 25 (Procedimento amministrativo unico in materia di autorizzazioni all'insediamento di attività produttive) del decreto legislativo n.112/1998 e del relativo regolamento attuativo.

<p><b>Apertura e trasferimento sede degli esercizi ricettivi</b> (comma 1, 2 art. 9 Legge n.135/2001)</p>	<p>Autorizzazione alla prestazione del servizio ricettivo, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. L'autorizzazione<sup>3</sup> abilita anche alla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati</li> <li>2. fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e registrazione visiva, cartoline e francobolli, installazione per le persone alloggiate di attrezzature e strutture a carattere ricreativo</li> </ol> <p>ed è rilasciata anche ai fini art.86 Testo unico leggi di pubblica sicurezza – Regio decreto 18 giugno 1931 n.773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• edilizia;</li> <li>• urbanistica;</li> <li>• igienico - sanitaria;</li> <li>• pubblica sicurezza</li> <li>• destinazione d'uso degli edifici e dei locali (classificazioni)</li> </ul>
<p><b>Revoca autorizzazione</b> (comma 4 art.9 legge n.135/2001) da parte del sindaco</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) se il titolare autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;</li> <li>b) se il titolare dell'autorizzazione non risulta più iscritto nel registro delle</li> </ol>

<sup>3</sup> La l. 287/91 in materia di autorizzazione della somministrazione alimenti bevande (annuale - stagionale) disciplina la normativa della ristorazione rivolta ai non alloggiate nelle strutture ricettive.  
Progetto “Lettera”, Asse II - Misura 2.04, realizzato da MCG Manager Consulting Group soc. coop. a r.l. in partenariato con 16 l'Aapit di Palermo e la For.Man. s.r.l. – www.culturasicilia.it - Testo elaborato a cura della dott.ssa Francesca M. Pergolizzi.

	<p>imprese</p> <p>c) se, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17 – ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n.773/ 1931) con modifica comma 5 art.9 l.135/2001, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.</p>
--	--

## 2.2 Autorità competente al rilascio licenze per attività ricettive

<b>REGIONI A STATUTO ORDINARIO</b>	<b>Sindaco</b> (D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 “Attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative”)
<b>REGIONE SICILIA</b>	<p><b>Sindaco</b> rilascio licenze soltanto per le strutture extra – alberghiere Art.11 l. r. 2 gennaio 1979 n.1 cha ha recepito D.P.R. n.616/77</p> <p>Art. 42, l. r. 26 marzo 2002 n.2 e successivo decreto di attuazione 6 giugno 2002 sono state recepite disposizioni art.9 (ed art. 7) l. n. 135/2001: il <b>Sindaco</b> è l'autorità competente al rilascio licenze anche per le strutture alberghiere.</p>

## 2.3 Iscrizione nel Registro delle Imprese<sup>4</sup>

L'art. 7 c. 3 della l. n. 135/2001 dispone che l'iscrizione al registro delle imprese, costituisce condizione per l'esercizio delle attività turistiche ( l. 29 dicembre 1993 n. 580 e decreto P. d. R. del 7 dicembre 1995, n. 581). Le ditte individuali e le società, entro 30 giorni dalla data di ottenimento della licenza rilasciata dal Sindaco, hanno l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese. L'iscrizione alla sezione speciale del REC prevista dall'art.5 della legge 217/83, è stata abrogata con l'art. 11 comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135. L'autorizzazione per la ristorazione, riservata esclusivamente agli alloggiati, presso le strutture turistico ricettive, è la stessa prevista per l'avviamento dell'attività ricettiva. Pertanto non viene richiesta l'iscrizione al REC di cui alla legge 287/91. L'iscrizione è invece necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, estesa anche ai non alloggiati.

### Requisiti necessari per l'iscrizione al REC:

1. requisiti soggettivi (maggiore età e obbligo scolastico);
2. requisiti morali previsti dall'art. 2 comma 4 della legge 287/91;
3. requisiti professionali di cui all'art. 2 comma 2 lettera c della legge 287/91 (esami presso la Camera di Commercio, riservati ai possessori di scuola secondaria o che negli ultimi 5 anni abbiano lavorato, almeno 2 anni nel settore; corsi professionali, organizzati dalle associazioni di categorie e autorizzati dalla Regione siciliana; i diplomi e le lauree del comparto turistico alberghiero danno diritto all'iscrizione al REC).

<sup>4</sup> Fonte: “La normativa turistica in Sicilia”– Aapit Palermo (n.141).

Il REC per le attività di commercio, istituito con la legge 426/71, è stato abrogato con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recepito in Sicilia dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. L'obbligo dell'iscrizione al REC resta esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dalla legge 287/91.

## **2.4 Schema dei procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta alle attività turistico - ricettive e attività turistiche nella Regione Sicilia<sup>5</sup>**

**AAPIT** è competente per il controllo sulla struttura e sui dati oggettivi sia nella fase preliminare sia in quella ispettiva.

**COMUNE** è competente per il controllo sui dati soggettivi relativi alla persona.

Le licenze sono precedute da una serie di atti amministrativi:

- autorizzazioni edilizie;
- certificazione relative alla sicurezza;
- pareri igienico - sanitari;
- classificazione;

### **Classifica ⇒Istanza all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico**

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:**

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Copia adeguamento decreto ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo 626 /94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### **DOCUMENTAZIONE PER IL PARERE IGIENICO SANITARIO:**

- Copia adeguamento decreto ministero dei lavori pubblici n. 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento alla legge n. 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti";

---

<sup>5</sup> Fonte: "La Normativa Turistica in Sicilia" – Aapit di Palermo

- Copia certificazione attestante l'adeguamento al decreto legislativo n. 626/94 (sicurezza dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, vanno presentate le autocertificazioni;
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Relazione e tecnica attestante le modalità di approvvigionamento idrico e scarico fognario.

#### **A. Licenze strutture alberghiere ed extralberghiere ⇒ Istanza al sindaco che rilascia licenza**

(l. r. siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 42, e decreto assessorato Turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002):

- Istanza alla quale va allegata copia con forme all'originale della delibera di classifica rilasciata dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico ai sensi dell'art 5 della legge regione siciliana n. 27 del 6 aprile 1996 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla A. A. P. I. T.).
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### **B. Bed and breakfast ⇒ dichiarazione di inizio attività**

(l. r. siciliana 23 dicembre , n. 32, art. 88)

La **dichiarazione di inizio attività** va presentata al sindaco, previa acquisizione della delibera di classifica, rilasciata dall'azienda autonoma Provinciale per l'incremento turistico ai sensi dell'art. 88 della legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 32 (in genere la copia della delibera di classifica viene inviata dalla A.A.P.I.T.) allegando:

1. Relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienico – sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;
2. Planimetria dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato.

La classifica è deliberata, previo sopralluogo AAPIT, dopo presentazione istanza corredata da:

- parere igienico sanitario rilasciato dal distretto di base della Asl competente a seguito richiesta Aapit,
- copia certificato abilità,
- copia attestazione adeguamento legge 5 marzo 1990, n.46 "Norme di sicurezza degli impianti"
- autocertificazione attestante dimora e la proprietà dell'appartamento, da parte del titolare del B&B.

**C. Attività agrituristiche:** agriturismo, somministrazione alimentare con prodotti prevalentemente locali, ricettività in alloggi del fondo agricolo, organizzazione attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda, vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali (L.r. 9 giugno 1994, n.25).

#### **Documentazione preliminare all'autorizzazione comunale - Sindaco:**

- **Nulla osta I.P.A** (la richiesta di nulla osta deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e delle attività di produzione agricola; una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio; una descrizione degli interventi edilizi eventuali, le planimetrie dei locali da adibire all'attività con dati relativi al numero delle camere e dei posti letto). Il nulla osta indica la potenzialità delle aziende (ad esempio stabilisce il numero dei posti letto) ed è trasmesso all'Aapit.
- **Parere igienico – sanitario** dell'autorità sanitaria competente
- **Delibera classifica A. A. P. I. T**, previa presentazione di apposita istanza contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata una perizia giurata attestante l'epoca di costruzione dell'immobile, il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti, l'adeguamento dell'impianto elettrico l'abbattimento delle barriere architettoniche (legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 valutando i requisiti previsti dal decreto dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti 30 novembre 2001).

## **E. AGENZIE DI VIAGGI**

Per quanto riguarda le Agenzie di viaggi va ricordato che con l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio é subordinato all'autorizzazione regionale.

## **F. SALE CONGRESSI**

Le sale congressi, che si trovano all'interno di strutture ricettive devono essere provviste di autorizzazione di P.S., previa verifica da parte della Prefettura che si avvale di una propria commissione tecnica, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. (nelle regioni a statuto ordinario la predetta verifica è stata attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

## **G. PISCINE**

Le piscine ad uso esclusivo degli alloggiati, per le quali non può essere chiesto alcun supplemento sui prezzi comunicati all'A.A.P.I.T., non necessitano di autorizzazioni di P.S. separate, ferme restando le prescrizioni in materia igienico sanitaria. Se tali impianti sono aperti al pubblico esterno, e per l'accesso ad essi viene richiesto il pagamento di un biglietto, necessita l'autorizzazione di P.S. ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.